



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 maggio 2023
(OR. en)

9302/23

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0108(COD)**

ENT 100
CONSOM 169
SOC 315
MI 395
ECO 38
IND 241

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	14 aprile 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 196 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 196 final.

All.: COM(2023) 196 final



Bruxelles, 14.4.2023
COM(2023) 196 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del
regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di
protezione individuale**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2016/425¹ stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza degli utilizzatori e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione.

Al fine di tener conto dei progressi e delle conoscenze in ambito tecnico o dei nuovi dati scientifici, l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato I riclassificando il rischio, da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori, da una categoria a un'altra.

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è prescritta dall'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/425. In conformità a detto articolo, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 aprile 2018, e la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

A norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento, la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

Dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/425, la Commissione non si è avvalsa della delega di potere. Non sono stati ancora adottati atti delegati.

Le categorie di rischio dei DPI elencate nell'allegato I del regolamento sono ancora aggiornate. Tuttavia restano validi i motivi per i quali i colegislatori hanno conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati e la Commissione potrebbe dover utilizzare tale potere in futuro.

4. CONCLUSIONI

La Commissione ritiene che, sebbene ad oggi non abbia adottato alcun atto delegato, la delega di potere di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/425 dovrebbe essere tacitamente prorogata di cinque anni, conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento.

La necessità di riclassificare i rischi spostandoli da una categoria all'altra potrebbe sorgere in futuro. È importante mantenere la necessaria flessibilità nel quadro giuridico, al fine di tenere conto dei progressi e delle conoscenze in ambito tecnico o dei nuovi dati scientifici al fine di proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

¹ Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).